

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2026
143/2026/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2026. MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 76/2026/R/GAS E 107/2026/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1384^a riunione del 28 aprile 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, per il periodo dal 1° gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2025, 3/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 3/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2025, 321/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 321/2025/R/GAS) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2025, 456/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 456/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 476/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 476/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2025, 496/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 532/2025/R/GAS) e il relativo Allegato B, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027”, per il periodo dal 1° gennaio 2026, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 574/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 574/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2026, 76/2026/R/GAS (di seguito: deliberazione 76/2026/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2026, 78/2026/R/COM (di seguito: deliberazione 78/2026/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2026, 107/2026/R/GAS (di seguito: deliberazione 107/2026/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015 - DIUC).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 532/2025/R/GAS, l’Autorità ha prorogato al 31 dicembre 2027 il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nella RTDG 2020-2025, approvando la nuova versione della RTDG, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, con limitate modifiche e adeguamenti ai fini dell’aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2026 e 2027, tra cui:
 - i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) relativi al servizio di distribuzione gas (gestioni comunali o sovracomunali), ivi incluso quello relativo al servizio di commercializzazione del servizio di distribuzione del gas, sono stati definiti pari a 0% per tutte le imprese distributrici;
 - il tasso di riduzione annuale dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di misura e ai servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale è stato confermato in misura pari a 0%;
 - sono stati definiti i criteri per l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi nelle gestioni d’ambito per il settimo e ottavo anno di affidamento, in continuità e coerenza con le previsioni della RTDG 2020-2025 relative al secondo triennio di affidamento;
 - sono stati aggiornati i valori dei parametri necessari per il calcolo del degrado graduale dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 di cui all’articolo 14 della RTDG 2020-2025, in continuità con le logiche adottate fino al 31 dicembre 2025;
 - sono stati confermati i livelli di costo *standard* per la valorizzazione degli investimenti in *smart meter* previsti per gli anni tariffari 2024 e 2025;
- in relazione al servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, con la medesima deliberazione 532/2025/R/GAS, l’Autorità:
 - ha chiuso il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS ai fini della definizione dei meccanismi di transizione dall’applicazione delle tariffe obbligatorie alle opzioni tariffarie per le reti isolate, in assenza di interconnessione con le reti di trasporto, prevedendo di confermare, per le reti già in esercizio al 31 dicembre 2019, con riferimento alle quali sia stata presentata istanza ai sensi dell’articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, il regime di assimilazione alle reti di distribuzione interconnesse;
 - per le reti non in esercizio al 31 dicembre 2019, ha confermato il regime transitorio di assimilazione alle reti interconnesse di cui al comma 19.2 della RTDG 2020-2025, per cinque anni decorrenti dalla data di accoglimento delle istanze, prevedendo l’obbligo di informare in modo tempestivo i clienti finali in merito al possibile mutamento delle condizioni tariffarie applicate al termine dei cinque anni, in assenza di interconnessione con la rete di trasporto nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.1 della RTDG prevede, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe, che ciascuna impresa distributrice trasmetta all'Autorità una richiesta di determinazione delle tariffe;
- il comma 2.5 e il comma 2.6 della RTDG disciplinano la mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.1, rispettivamente con riferimento ai nuovi investimenti e ai dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti;
- il comma 3.2, lettera a), della RTDG prevede che, entro la data del 30 aprile dell'anno $t+1$, siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell'anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali *preconsuntivi* relativi all'anno $t-1$;
- il comma 4.1 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, nelle finestre 1° febbraio - 15 febbraio e 1° settembre - 15 settembre di ciascun anno;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - il comma 4.2 della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - il comma 4.3 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi;
 - il comma 4.4 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dal comma 4.5 della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con la determinazione 3/2015 - DIUC sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *TVD* per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *TVM* per il servizio di misura e ne individua le componenti;

- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *COT* relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti, il comma 56.1 della RTDG prevede, in linea generale, che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo, ad eccezione di quanto richiamato al punto successivo;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - il comma 56.2 della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
 - il comma 56.3 della RTDG prevede che la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, di cui al comma 56.2 della medesima RTDG, sia calcolata assumendo un peso pari, rispettivamente, al 70% e al 30%.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località di nuova metanizzazione (c.d. località in avviamento), con la deliberazione 321/2025/R/GAS è stata approvata la versione aggiornata delle modalità operative di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento di cui all'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00;
- in esito alle modifiche introdotte con la deliberazione 321/2025/R/GAS, l'attuale formulazione dell'articolo 33 della RTDG prevede che:
 - a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura (di seguito: APF) successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale, rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito, pari a:
 - 8.700 euro/pdr, per le località tariffarie ricadenti nei Comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00;
 - 11.800 euro/pdr, per le località tariffarie ricadenti in Comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai

sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00;

- 5.250 euro/pdr, per le località diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- ai fini dell'applicazione del tetto, siano identificate tre fasi:
 - una prima fase, avente durata fino al settimo anno successivo all'APF, per le località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, e di tre anni successivi all'APF, per le altre località; in tali anni gli investimenti sono riconosciuti integralmente, seppur in via provvisoria;
 - limitatamente alle località diverse dalle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, una seconda fase, che si avvia dal quarto anno di gestione successivo all'APF, in cui trova prima applicazione, seppur in via provvisoria, il tetto ai riconoscimenti a copertura dei costi di capitale;
 - una terza fase, che si avvia dall'ottavo anno di gestione successivo all'APF, per le località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, e dal sesto anno di gestione successivo all'APF, per le altre località, in cui, qualora risulti superata la soglia di spesa unitaria, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'APF, con un piano di rientro di durata triennale.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale, con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha aggiornato, per gli anni 2025-2027, i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, di cui alla Tabella 1 del TIWACC 2022-2027;
- con la deliberazione 476/2025/R/COM, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 8 del TIWACC 2022-2027 e in linea con quanto previsto dalla deliberazione 513/2024/R/COM in materia di meccanismo di *trigger*, l'Autorità ha confermato per l'anno 2026 i valori del tasso di remunerazione in vigore nel 2025, pari, per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, al 5,9%.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 3/2025/R/GAS è stato fissato pari a 3,32% il tasso di interesse ai fini della determinazione del rimborso, ai gestori uscenti, degli importi relativi al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto 226/11;
- la medesima deliberazione 3/2025/R/GAS ha previsto che il valore di cui al precedente punto venga confermato anche per gli anni 2026 e 2027, qualora i parametri del WACC non vengano modificati per effetto del meccanismo di *trigger* secondo quanto previsto dalla deliberazione 513/2024/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento ai criteri di rivalutazione dei costi di capitale relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas, con la deliberazione 130/2025/R/COM, l’Autorità ha previsto, a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale dell’anno 2024, di fare riferimento al tasso di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), assunto come indice di rivalutazione del capitale ai sensi dell’articolo 1 della RTDG;
- il tasso di variazione dell’IPCA Italia per l’anno 2025, rilevante per l’anno tariffario 2026, pubblicato da Eurostat in data 19 gennaio 2026, è pari all’1,7%, in coerenza con il valore assunto con riferimento ai servizi soggetti alla regolazione ROSS con la deliberazione 78/2026/R/COM e in linea con il valore utilizzato ai fini della determinazione delle tariffe obbligatorie per l’anno 2026, con la deliberazione 574/2025/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d’ambito tariffario:
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell’*una tantum* di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11 trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui al comma 30.1, lettera f), della RTDG;
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 226/11 trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui al comma 30.1, lettera g), della RTDG;
- con riferimento allo sconto tariffario di gara di cui all’articolo 13 del decreto 226/11:
 - il comma 42.3 della RTDG, che definisce struttura e componenti della tariffa obbligatoria, individua, tra le altre, la componente *ST*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa al suddetto sconto tariffario di gara;
 - con la deliberazione 574/2025/R/GAS, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2026, che comprendono la componente *ST*;
 - ai fini della determinazione dell’importo di perequazione a consuntivo, il comma 45.1 della RTDG stabilisce che il ricavo effettivo ottenuto dall’applicazione delle tariffe obbligatorie sia assunto al lordo della componente *ST*; come indicato nella Relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS, il riferimento al ricavo effettivo di competenza al lordo della componente *ST* è da intendersi al lordo degli effetti della componente *ST* che riflette lo sconto tariffario e, di conseguenza, ai fini della definizione dell’ammontare di perequazione, al ricavo da tariffa

obbligatoria va sommata algebricamente la differenza tra la componente *ST* specifica d'ambito di concessione (con segno +) e la componente *ST* effettivamente applicata (*ST* d'ambito tariffario).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede che tali costi siano riconosciuti a consuntivo, subordinandone il riconoscimento al rispetto degli obblighi di cui al medesimo decreto 93/17 e di ulteriori condizioni previste dal comma 17.3 della RTDG;
- ai sensi del comma 17.5 della RTDG, per gli anni 2026-2027, a ciascun esercente è riconosciuto, a titolo di acconto, un importo pari a 35 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

CONSIDERATO CHE:

- delle 173 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2025:
 - 168 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
 - 5 imprese distributrici, elencate nella successiva TABELLA A, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui al comma 2.1 della RTDG e/o non hanno trasmesso alcun dato.

TABELLA A

| ID ARERA | DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE |
|-----------------|---|
| 107 | AMITERNUM SERVIZI SRL |
| 134 | TISGA SRL |
| 896 | ASPM SORESINA SERVIZI SRL |
| 1696 | METAGAS SRL |
| 23958 | METANO MOBILE SRL |

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 456/2025/R/GAS, in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2025, l'Autorità ha previsto di accettare in sede di approvazione delle tariffe di riferimento per l'anno tariffario 2026 l'istanza presentata dall'impresa distributtrice 891-ANGIZIA MULTISERVICIS SRL che

comporta vantaggi per l'impresa distributrice; la medesima impresa non risulta aver provveduto a rettificare i dati comunicati con l'istanza sopra citata nel sistema di raccolta dati "RAB GAS";

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2026, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA B:

TABELLA B

| ID ARERA | DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE |
|----------|--------------------------------------|
| 807 | ITALGAS RETI SPA |
| 25367 | INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA |

- istanza di rettifica di dati fisici da parte dell'impresa distributrice 1280 - MARCHE MULTISERVIZI SPA con riferimento all'attività di distribuzione e all'anno dati 2024;

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute, nel corso dell'anno 2025, da parte dell'impresa distributrice 486-MEDEA S.p.A., operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 76/2026/R/GAS sono state rideterminate, tra l'altro, le tariffe di riferimento per l'anno 2024 a seguito della presentazione di un'istanza di rettifica presentata dall'impresa distributrice 926-AcegasApsAmga S.p.A. per la località 4581-UDINE (UD), località passata a gestione d'ambito in data 1° aprile 2023; per un errore materiale, sono state erroneamente pubblicate, nella Tabella 7 allegata alla medesima deliberazione, per la località 4581-UDINE (UD) per l'anno 2024, i valori delle tariffe di riferimento relative alla gestione comunale, in luogo di quelle relative alla gestione d'ambito;
- in data 1° luglio 2025 l'impresa distributrice 1247-UNARETI SPA ha ceduto la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale di alcune località all'impresa distributrice 42951-AP Reti Gas North; tale cessione di località ha generato, per le suddette imprese distributrici, un errore nell'attribuzione della classe di densità delle suddette imprese, con conseguente non corretta determinazione dei costi operativi unitari riconosciuti per le località in gestione comunale approvati con la deliberazione 107/2026/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località di nuova metanizzazione con APF successivo al 2017, determinare le tariffe di riferimento per l'anno 2026 sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS e, in particolare:
 - con riferimento alle località diverse dalle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00:
 - per le località con APF 2018 e 2019, applicare le disposizioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS, relative alla verifica del superamento della soglia unitaria prevista negli anni successivi all'anno APF+6, ossia negli anni successivi al primo anno della terza fase;
 - per le località con APF 2020, applicare le disposizioni previste per il primo anno della terza fase del meccanismo di applicazione del tetto di cui all'articolo 33 della RTDG, secondo le modalità indicate al paragrafo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS;
 - per le località con APF 2021 e 2022, applicare le disposizioni previste con riferimento alla seconda fase del meccanismo di applicazione del tetto di cui all'articolo 33 della RTDG, secondo le modalità indicate al paragrafo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS;
 - con riferimento alle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00:
 - per le località con APF 2018, ai fini della verifica del superamento della soglia unitaria massima di spesa di cui al comma 33.3 della RTDG, applicare quanto previsto dal punto 6.1 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS, considerando il valore massimo tra il numero di punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe e il numero di pdr “*consumo-equivalenti*” riferiti al medesimo anno;
 - per le località con APF successivo a 2018, determinare le tariffe oggetto del presente provvedimento sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese, senza applicazione di alcun tetto di spesa, non essendo prevista l'applicazione della seconda fase del meccanismo con riferimento a tali località ai sensi dell'articolo 33 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al trattamento della componente *ST* della tariffa obbligatoria, ai fini della determinazione dell'importo a consuntivo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione, di cui all'articolo 45 della RTDG, per ciascuna gestione d'ambito attiva nell'anno 2025, pubblicare il valore in euro dello sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, sulla base dei dati relativi al valore massimo dello sconto (*V_{lim}*) e alla percentuale di sconto offerta in sede

di gara, dichiarati dalle imprese in sede di raccolta dati, fatta salva la possibilità di successive verifiche e approfondimenti da parte dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle imprese riportate nella *TABELLA A*, determinare le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2026, applicando le disposizioni previste ai commi 2.5 e 2.6 della RTDG relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui al comma 2.1 della medesima RTDG;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 settembre 2025, con decorrenza dall'anno tariffe 2026, non accogliere l'istanza di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferita a località servite dall'impresa distributrice 891-ANGIZIA MULTISEVICIES S.r.l. in quanto la medesima impresa distributrice non ha provveduto a rettificare i dati nei termini previsti nel sistema di raccolta dati "RAB GAS";
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2026, con decorrenza dall'anno tariffe 2026, accogliere le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite alle località servite dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA B* della presente deliberazione;
- in coerenza con quanto previsto dal comma 4.4 della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, accettare l'istanza di rettifica presentata dall'impresa distributrice 1280-MARCHE MULTISERVIZI S.p.A., con riferimento all'attività di distribuzione e all'anno tariffe 2026;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 4.5 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL, prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2026 per l'impresa distributrice 486-MEDEA S.p.A., con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell'istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al servizio di misura del gas, con riferimento al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, prevedere che, con separato provvedimento, siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui al comma 17.1 della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e

ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui al comma 46.1, lettera b), della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla correzione dell'errore materiale riscontrato nella Tabella 7 allegata alla deliberazione 76/2026/R/GAS per la località 4581-UDINE (UD), considerando i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2024 relative alla gestione d'ambito, in luogo di quelli riferiti alla gestione comunale;
- rideterminare le tariffe di riferimento in gestione comunale per l'anno 2025 per le località oggetto di cessione all'impresa distributrice 42951-AP Reti Gas North e per le località dell'impresa distributrice 1247-UNARETI S.p.A. riportate nella Tabella 1 della deliberazione 107/2026/R/GAS, considerando il valore corretto dei costi operativi unitari riconosciuti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2026, sulla base di quanto disposto dal comma 3.2 della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici, secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2026 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle componenti specifiche d'ambito di concessione $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), della RTDG e $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g), della RTDG, nonché il valore dello sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, per le gestioni d'ambito attive nell'anno 2025, riportati nella Tabella 1a, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
3. di procedere alla correzione dell'errore materiale riscontrato nella Tabella 7 allegata alla deliberazione 76/2026/R/GAS, considerando, per la località 4581-UDINE (UD), i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2024 relative alla gestione d'ambito, riportati nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di rideterminare le tariffe di riferimento per l'anno 2025 per le località oggetto di cessione all'impresa distributrice 42951-AP Reti Gas North e per le località dell'impresa distributrice 1247-UNARETI S.p.A. riportate nella Tabella 1 della

- deliberazione 107/2026/R/GAS, considerando il valore corretto dei costi operativi unitari riconosciuti, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
5. di applicare l'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG alle imprese elencate nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 7. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le tabelle di cui alle deliberazioni 76/2026/R/GAS e 107/2026/R/GAS, così come modificate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua